I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2311/69 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 1969

relativo alle modalitá di funzionamento del sistema di garanzia forfettaria di cui all'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 542/69 relativo al transito comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 542/69 del Consiglio, del 18 marzo 1969, relativo al transito comunitario [1], in particolare l'articolo 32, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 542/69 prevede un sistema di garanzia forfettaria per il quale il garante può garantire con un solo atto e per un importo forfettario fissato, in linea di principio, a 5.000 unità di conto, il pagamento dei diritti e delle altre imposizioni eventualmente esigibili per ogni operazione di transito comunitario effettuata sotto la sua responsabilità qualunque sia l'obbligato principale ;

considerando che, secondo le disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 2, è opportuno determinare :

— il modello dell'atto costitutivo della garanzia forfettaria,

— i trasporti di merci che possono dar luogo ad un aumento dell'importo forfettario di 5.000 u. c., nonchè le condizioni in cui tale aumento è applicabile,

— le condizioni alle quali è comprovato che la garanzia forfettaria si applica ad una determinata operazione di transito comunitario ;

considerando che è opportuno adeguare il modello dell'atto costitutivo della garanzia ai modelli allegati al regolamento (CEE) n. 542/69, apportandovi le modifiche necessarie per tenere conto del carattere forfettario della garanzia e della pluralità degli obbligati principali, la cui identità non è conosciuta in anticipo, che possono servirsi della garanzia ;

considerando che, per ridurre al massimo il costo della garanzia, è opportuno limitare la categoria delle merci il cui trasporto può dar luogo ad un aumento dell'importo forfettario a quelle che in uno o più Stati membri sono soggette ad imposte sul consumo elevate ;

considerando che, al fine di evitare abusi, è necessario prevedere la possibilità per la dogana dell'ufficio di partenza di decidere, a titolo eccezionale, un aumento dell'importo forfettario negli altri casi il cui trasporto, a causa di circostanze che gli sono particolari, presenta rischi maggiori ;

considerando che, al fine di imputare la responsabilità del garante ad un'operazione determinata di transito comunitario, è necessario prevedere la possibilità per il garante di rilasciare titoli di garanzia costituiti a nome del principale obbligato che devono essere rimessi all'ufficio di partenza quando viene presentata una dichiarazione di transito comunitario ;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del transito comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Quando una persona fisica o giuridica intende costituirsi garante alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28 e secondo le modalità precisate all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 542/69 relativo al transito comunitario, la costituzione della garanzia deve formare oggetto di un atto conforme al modello che figura all'allegato I.

---

[1] GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 1.

2. Quando lo esigono le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o gli usi, ogni Stato membro può autorizzare una diversa stesura dell'atto costitutivo della garanzia purchè gli effetti siano identici a quelli dell'atto conforme al modello.

Articolo 2

1. L'accettazione della costituzione di garanzia da parte dell'ufficio doganale dove è costituita la garanzia di cui all'articolo 1 — denominato «ufficio di garanzia» — comporta per il garante stesso l'autorizzazione a rilasciare, alle condizioni stabilite nell'atto costitutivo della garanzia, il certificato o i certificati di garanzia richiesti a persone che intendono effettuare, da un ufficio di partenza di loro scelta, e in qualità di obbligati principali, un'operazione di transito comunitario.

Lo Stato membro nel territorio del quale si trova l'ufficio di garanzia notifica senza indugio agli altri Stati membri l'estinzione dell'obbligazione che deriva dal contratto di garanzia.

2. La costituzione della garanzia impegna la responsabilità del garante fino a concorrenza di 5.000 unità di conto a titolo di garanzia forfettaria.

3. Ogni certificato di garanzia forfettaria viene redatto su un formulario conforme al modello riportato all'allegato II in una delle lingue ufficiali della Comunità.

La carta da utilizzare è di colore bianco, non contenente pasta meccanica, collata per scritture e pesante da 55 a 65 grammi al m². La carta deve avere un fondo arabescato di colore rosso, in modo da fare apparire qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Il formato del formulario è di 105 x 148 mm.

4. Salvo restando il disposto dell'articolo 3, ogni certificato di garanzia forfettaria permette all'obbligato principale di effettuare un'operazione di transito comunitario. Il certificato consegnato all'ufficio di partenza viene conservato da quest'ultimo.

Articolo 3

1. Ad eccezione dei casi contemplati ai paragrafi 2 e 3, l'ufficio di partenza non può esigere una garanzia superiore all'importo forfettario di 5.000 unità di conto per ogni singola dichiarazione di transito comunitario indipendentemente dall'importo dei dazi e degli altri diritti e tributi relativi alle merci che formano oggetto di una determinata dichiarazione.

2. Eccezionalmente, quando un trasporto, per circostanze ad esso particolari, presenta dei rischi maggiori e l'ufficio di partenza ritiene chiaramente insufficiente, per queste ragioni, la garanzia di 5.000 unità di conto, detto ufficio può esigere una garanzia superiore secondo un multiplo di 5.000 unità di conto.

3. I trasporti relativi a merci che rientrano nella lista riportata nell'allegato III danno luogo ad un aumento dell'importo forfettario quando la quantità di o delle merci trasportate supera quella corrispondente all'importo forfettario di 5.000 unità di conto.

In tale caso, l'importo forfettario è riportato al multiplo di 5.000 unità di conto necessario a garantire la quantità delle merci da spedire.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, l'obbligato principale deve consegnare all'ufficio di partenza certificati di garanzia forfettaria corrispondenti all'importo di un multiplo di 5.000 unità di conto richiesto.

Articolo 4

1. Quando la dichiarazione di transito comunitario comprende altre merci, oltre quelle menzionate nella lista di cui all'articolo 3, paragrafo 3, le disposizioni del presente regolamento si applicano come se le due categorie di merci formassero oggetto di dichiarazioni separate.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, non si tien conto della presenza delle merci di una delle due categorie quando la loro quantità o il loro valore sono relativamente poco rilevanti.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1969.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

ALLEGATO I

MODELLO

C. E. E. G.

TRANSITO COMUNITARIO

ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA

(Sistema di garanzia forfettaria)

I. Costituzione di garanzia

1. Il (la) sottoscritto(a) ..... (1)

domiciliato(a) in ..... (2)

si costituisce garante in solido presso l'ufficio di garanzia di .....

.....

nei confronti del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, per tutte le somme di cui un obbligato principale diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati membri delle Comunità europee, sia per il debito principale e addizionale, sia per gli accessori e spese, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi, a seguito di illeciti commessi nel corso o in occasione d'operazioni di transito comunitario, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha consentito ad impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia ed a concorrenza di un importo massimo di 5.000 unità di conto per certificato.

2. Il(la) sottoscritto(a) si obbliga ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle competenti autorità degli Stati membri di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, senza poterlo differire e sino a concorrenza di 5.000 unità di conto per ogni singolo certificato di garanzia.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è stato accettato dall'ufficio di garanzia.

   Il contratto di garanzia può essere rescisso in qualsiasi momento dal(la) sottoscritto(a) nonchè dallo Stato membro nel cui territorio si trova l'ufficio di garanzia.

   La rescissione prende effetto il sedicesimo giorno successivo alla sua notifica all'altra parte.

   Il(la) sottoscritto(a) resta responsabile del pagamento delle somme che diverranno esigibili in seguito alle operazioni di transito comunitario, coperte dal presente impegno, che hanno avuto inizio anteriormente alla data in cui la rescissione ha avuto effetto, anche se il pagamento di dette somme è richiesto successivamente.

4. (3) Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio a

   ..... (2)

   nonchè, in ciascuno degli Stati membri di cui al paragrafo 1, ai sotto indicati indirizzi :

---

(1) Nome e cognome o ragione sociale.

(2) Indirizzo completo.

(3) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno Stato membro, il garante designa, in ciascuno degli altri Stati membri indicati al paragrafo 1, un mandatario autorizzato a ricevere qualsiasi comunicazione a lui (lei) destinata. Le giurisdizioni rispettive dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia. Gli impegni previsti al paragrafo 4, commi II e IV, devono essere enunciati mutatis mutandis.

Stato membro	Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo
1.	.....
.....	.....
2.	.....
.....	.....
3.	.....
.....	.....
4.	.....
.....	.....
5.	.....
.....	.....

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative alla presente costituzione di garanzia indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti si considereranno come trasmesse a tutti gli effetti a lui(lei) stesso(a).

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza delle giurisdizioni rispettive dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) si impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a ....., addí .....

.....

Firma

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia .....

Costituzione di garanzia accettata il .....

.....

Timbro e firma

ALLEGATO II

(RECTO)

TRANSITO COMUNITARIO **C.E. E.G.** **A** 000000

CERTIFICATO DI GARANZIA FORFETTARIA

Rilasciato da: .....

.....

(cognome o ragione sociale e indirizzo)

(impegno del garante accettato il ..... dall'ufficio di garanzia di .....).

Il presente certificato è valido sino a concorrenza di 5000 UNITA' DI CONTO per una operazione di transito comunitario iniziata al più tardi il .....

e nei confronti della quale agisce come obbligato principale .....

.....

(cognome o ragione sociale e indirizzo)

FACSIMILE

....

Firma dell'obbligato principale (1) Firma e timbro di colui che rilascia il certificato

(1) Firma facoltativa.

Nome e indirizzo della tipografia

(VERSO)

Spazio riservato all'ufficio di partenza

Operazione di transito comunitario effettuata in base al documento T 1 / T 2 registrato il ..... al N. ..... dall'ufficio di .....

....

Timbro Firma

ALLEGATO III

ELENCO DELLE MERCI IL CUI TRASPORTO PUÒ DAR LUOGO AD AUMENTO DELL'IMPORTO FORFETTARIO DI 5.000 UNITÀ DI CONTO

1	2	3
N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantità corrispondenti all'importo forfettario di 5.000 u.c.
09.01 A I	Caffè non torrefatto	5.000 kg
09.01 A II	Caffè torrefatto	3.500 kg
ex 21.02 A	Estratti ed essenze di caffè	1.200 kg
09.02	Tè	3.500 kg
ex 21.02 B	Estratti ed essenze di tè	1.200 kg
22.05 A, 22.06, ex 22.09	Bevande alcoliche ad eccezione dei vini non spumanti	20 hl
ex 22.08, ex 22.09	Alcool etilico non denaturato	10 hl
24.02 A	Sigarette	250.000 pezzi
ex 24.02 B	Sigaretti	250.000 pezzi
ex 24.02 B	Sigari	100.000 pezzi
24.02 C	Tabacco da fumo	1.250 kg
ex 27.10	Benzina, gasolio	400 hl
ex 33.06 B	Profumi e acque di toeletta	10 hl

REGOLAMENTO (CEE) N. 2312/69 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 1969

relativo all'informazione degli interessati circa lo svolgimento delle operazioni di transito comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 542/69 del Consiglio, del 18 marzo 1969, relativo al transito comunitario [1] in particolare l'articolo 58,

considerando che è necessario prevedere una misura appropriata che permetta agli interessati di disporre di una attestazione relativa alla presentazione all'ufficio di destinazione del documento di transito comunitario oltre che della spedizione alla quale questo documento si riferisce ; che il rilascio di una ricevuta da parte dell'ufficio di destinazione risponde a questa necessità ;

considerando inoltre che è opportuno fissare un termine di scadenza prima del quale le persone che si sono costituite garanti sono informate che un determinato documento di transito comunitario che impegna la loro responsabilità non è stato ancora appurato ;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del transito comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La persona che presenta all'ufficio di destinazione un documento di transito comunitario e la spedi-

(1) GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 1.